

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE “DECRETO DEL FARE” CONVERTITO IN LEGGE
LEGGE N.98 DEL 9/08/13, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-
LEGGE N.69 DEL 21/06/13
(S.O. N.63 ALLA G.U. N.194 DEL 20/08/13)
IN VIGORE DAL 21/08/13

* LE MODIFICHE APPORTATE SONO INDICATE IN CARATTERE *CORSIVO*

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Innalzata dal 70 all'80%, su tutto il territorio nazionale, la percentuale massima di copertura delle <i>"operazioni finanziarie di anticipazione di credito senza cessione dello stesso verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni"</i> e delle <i>"operazioni finanziarie con durata non inferiore a 36 mesi"</i>.	Art.1, co.1 <i>Le disposizioni confermate</i>
Estensione del fondo di garanzia a professionisti iscritti in albo <i>Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge n.4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5% delle risorse stesse.</i>	Art. 1, co.5-bis <i>Le novità in sede di conversione</i>
Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI Le <i>micro</i>, piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per <i>gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in:</i> ➤ <i>macchinari;</i> ➤ <i>impianti;</i> ➤ <i>beni strumentali di impresa;</i> ➤ <i>attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,</i> <i>nonché per gli investimenti in:</i> ➤ <i>hardware;</i> ➤ <i>software;</i> ➤ <i>tecnologie digitali.</i> I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2.000.000 di euro per ciascuna impresa beneficiaria. I finanziamenti possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Alle imprese che accedono ai finanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti. Con decreto del MISE saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso, la misura massima e le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità di raccordo con il finanziamento.	Art.2 <i>Le disposizioni modificate in sede di conversione</i>

La concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, possono usufruire di dette agevolazioni anche le piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.	
Impianti di distribuzione del carburante Esteso il sistema di incentivazione attualmente previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti (fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art.6 del d.lgs. n.32/98) anche alla loro trasformazione in impianti di distribuzione di metano o di GPL per autotrazione. Dal reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione è deducibile un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'art.20, co.1, DPR n.633/72: ➤ 1,1% del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; ➤ 0,6% del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; ➤ 0,4% del volume d'affari oltre 2.064.000 euro.	Art.4, co.7 Le disposizioni modificate in sede di conversione
Soglie inferiori per la Robin Tax Modificata la disciplina della c.d. <i>Robin Tax</i>, introdotta dall'art.81, co.16, D.L. n.112/08. L'addizionale Ires troverà applicazione per i soggetti che operano nei settori petrolifero ed energetico che abbiano conseguito nel precedente periodo d'imposta: ➤ un volume di ricavi superiore a 3.000.000 di euro; ➤ un reddito imponibile superiore a 300.000 euro.	Art. 5 Le disposizioni confermate
Accisa più leggera per il gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra Dall'1/08/13 al 31/12/15, a favore di ➤ coltivatori diretti; ➤ imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri. Per usufruire dell'agevolazione i soggetti interessati, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, devono obbligarsi a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.	Art.6, co.1 Le disposizioni confermate
Imprese miste Prevista la concessione di crediti agevolati a imprese italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste pubblico – privato. Prevista, inoltre, la concessione di crediti agevolati a investitori affinché finanzino imprese miste per investimenti in Paesi in via di sviluppo.	Art.7 Le disposizioni confermate
Credito d'imposta per il cinema Prorogato per il periodo d'imposta 2014 il credito d'imposta di cui all'art.1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della Legge n.244/07, per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate detterà termini e modalità di fruizione del credito di imposta.	Art.11 Le disposizioni confermate

Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali <i>Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze devono considerarsi come contributi in conto capitale di cui all'art.88, co.3, lett.b), del Tuir e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il 4°.</i>	Art.11-bis Le novità in sede di conversione
Domicilio digitale <i>All'atto della richiesta del documento unificato (carta di identità elettronica con funzione di tessera sanitaria), ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza, a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, sarà assegnata al cittadino una casella PEC, con la funzione di domicilio digitale.</i> <i>Il documento unificato sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.</i>	Art.14 Le disposizioni modificate in sede di conversione
Defiscalizzazione per la realizzazione delle grandi infrastrutture Per le nuove infrastrutture con le seguenti caratteristiche: ➔ rilevanza strategica nazionale; ➔ importo superiore a 200.000.000 di euro; ➔ realizzate mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato; ➔ progettazione definitiva approvata entro il 31/12/16; ➔ per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, comprese le società di progetto, un credito di imposta a valere sull'Ires e sull'Irap generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. È riconosciuta, inoltre, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.	Art.19, co.3 Le disposizioni confermate
Concessioni demaniali marittime Sospesi fino al 15/09/13: ➔ <i>i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime di cui all'art.3 del D.L. n.400/93, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento.</i> ➔ <i>i procedimenti amministrativi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone.</i>	Art.19, co.5-bis Le novità in sede di conversione
Modulazione delle tasse portuali e di ancoraggio Confermata e resa permanente la possibilità, in precedenza prevista fino al 30/06/13, di riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio, nonché di aumento fino al doppio delle stesse, in autonomia da parte delle autorità portuali. In caso di riduzione della tassa di ancoraggio in una misura superiore al 70%, è esclusa la facoltà di pagare la tassa in abbonamento.	Art.22, co.2 Le disposizioni confermate

Noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto <i>Il titolare persona fisica, o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.</i> I proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale sono assoggettati, ex art.49-bis, co.5 d.lgs. n.171/05, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20%, qualora richiesto del percipiente, a condizione che la durata del noleggio non superi in previsione i 42 giorni annui. La durata minima del noleggio ha, infatti, sostituito il previgente limite, pari ad 30.000 euro annui, al cui superamento non era consentita l'applicazione dell'imposta sostitutiva.	Art.23, co.1 Le disposizioni modificate in sede di conversione
Tassa di possesso delle imbarcazioni Modificati gli importi della tassa di possesso delle imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art.16 del D.L. n.201/11. In particolare: ➔ sono state soppresse le tasse di possesso per le unità da diporto di ridotte dimensioni (fasce a e b, fino a 14 metri di lunghezza dello scafo); ➔ è stato disposto il dimezzamento per quelle intermedie (fasce c e d, fino a 20 metri); ➔ restano inalterate le tasse per le unità maggiori (dai 20, 01 metri ed oltre).	Art.23, co.2 Le disposizioni confermate
Semplificazioni in materia agricola <i>Non è richiesta la comunicazione di inizio attività per:</i> ➔ la vendita al dettaglio su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola; ➔ la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali. <i>La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.</i> <i>Nella vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. La vendita diretta dei prodotti agricoli:</i> ➔ non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge; ➔ può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.	Art.30-bis Le novità in sede di conversione
Semplificazioni in materia di DURC <i>Per i lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del DURC.</i> È valido per 120 giorni dalla data di emissione il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	Art.31, co.1-bis e 5 Le disposizioni modificate in sede di conversione
La responsabilità fiscale negli appalti La responsabilità solidale dell'appaltatore di cui all'art.35, co.28, del D.L. n.223/06, è stata limitata al solo versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non anche dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.	Art.50 Le disposizioni confermate

Semplificazione delle comunicazioni telematiche per i soggetti titolari di partita Iva <i>Dall'1/01/15 i soggetti titolari di partita IVA possono optare per la comunicazione quotidiana in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.</i> <i>Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.</i>	Art.50-bis <i>Le novità in sede di conversione</i>
Abrogazione del Modello 770 mensile Non c'è più l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare in via telematica mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. L'obbligo, mai entrato in vigore, era previsto dal co.1, dell'art.44-bis, D.L. n.269/03.	Art.51 <i>Le disposizioni confermate</i>
Assistenza fiscale anche per chi non ha il sostituto d'imposta <i>Dal 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando la dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un centro di assistenza fiscale.</i> <i>Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale:</i> ➤ <i>trasmette la delega di versamento tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,</i> ➤ <i>consegna la delega di versamento compilata,</i> <i>al contribuente che provvede al pagamento.</i> <i>Per i contribuenti che presentano la dichiarazione con detta modalità, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.</i> <i>Per il 2013, le suddette dichiarazioni possono essere presentate dal 2/09/13 al 30/09/13, esclusivamente se risultano a credito. Termini e modalità applicative delle disposizioni saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</i>	Art.51-bis <i>Le novità in sede di conversione</i>
Disposizioni per la riscossione mediante ruolo Sono state apportate una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo (art.19, DPR n.602/73). L'attuazione delle nuove disposizioni è rimessa ad un apposito decreto.	Art.52 <i>Le disposizioni modificate in sede di conversione</i>
Dilazione delle somme - È stata prevista la possibilità di ottenere una maggiore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare la rateazione concessa al contribuente può essere: ➤ fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (co.1, art.19); ➤ fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione (co.1-bis, art.19). È stato stabilito che le rateazioni suddette possono essere aumentate fino a 120 rate mensili qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica".	

Si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Mancato pagamento delle rate - In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Espropriazione - Casi in cui l'agente della riscossione non può dar corso all'espropriazione:

- se l'unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- **per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'ISTAT.**

L'espropriazione su immobili diversi da quelli per i quali è preclusa (suddetti) è possibile se l'importo complessivo del credito per cui procede è maggiore di 120.000 euro. L'espropriazione può essere avviata dopo 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca se il debito nel frattempo non sia stato estinto.

Fermo dei beni mobili registrati - *La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati prende avvio con la notifica al debitore di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.*

Norma interpretativa in materia di rimborsi Iva alle agenzie di viaggio

Il co.3 dell'art.74-ter, DPR n.633/72 si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'UE a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell'Iva assolta su acquisti di beni/prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia. Sono fatti salvi i rimborsi già effettuati al 22/06/13; non si dà luogo alla restituzione delle somme che a tale data risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione Finanziaria. Quindi, la norma in esame chiarisce che l'imposta non è rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea.

Art.55
Le disposizioni
confermate

Termini per l'imposta sulle transazioni finanziarie

Differiti i termini per l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *Tobin tax*) istituita con l'art.1, commi da 491 a 500 della Legge n.228/12.

In particolare, è stato stabilito che:

- decorre dalle operazioni effettuate dall'1/09/13 l'applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati;
- l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (di cui al co.491, art.1) e sugli ordini (di cui al co.495, art.1) su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, effettuati entro il 30/09/13 è versata entro il 16/10/13;
- l'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari (di cui al co.491, art.1) e sugli ordini (di cui al co.495, art.1) su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 deve essere versata entro il 16/10/13.

Art. 56
Le disposizioni
confermate

Modifiche all'istituto della conciliazione giudiziale Introdotta una disposizione che prevede che il giudice civile alla prima udienza ovvero in seguito, sino al termine dell'istruzione, formuli alle parti, <i>ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ritorsione o astensione del giudice.</i> È stato disposto, inoltre, che il giudice del lavoro possa formulare una proposta non solo transattiva ma anche più ampiamente conciliativa. Il giudice, tuttavia, può non formulare la proposta transattiva o conciliativa nel caso in cui risulti manifesta l'impossibilità di comporre la controversia.	Art.77 <i>Le disposizioni modificate in sede di conversione</i>
Più veloce la conclusione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Il convenuto in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Con la modifica dell'art.163-bis, terzo co., è stato previsto che in tal caso l'udienza per la comparizione delle parti deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. La nuova disposizione si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'art.643, ultimo co., C.P.C., successivamente all'entrata in vigore del decreto.	Art.78 <i>Le disposizioni confermate</i>
Il foro competente per le società estere senza stabile organizzazione Per le cause civili nelle quali è parte una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, il foro competente è stato fissato negli uffici di Milano, Roma o Napoli, a seconda dell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale. In particolare, per le cause che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono, invece, inderogabilmente competenti: • gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia; • gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; • gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno. Quando una società (di cui sopra) è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo co.. Le norme ordinarie di competenza restano ferme: • per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari; • nei casi di intervento volontario; • nei giudizi di opposizione di terzo. Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.	Art. 80 <i>(soppresso)</i>

Modifiche alla Legge fallimentare Mediante una modifica al R.D. n.267/42 è stato, tra l'altro, previsto: ➔ l'obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell'informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con cadenza almeno mensile; ➔ la possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è manifestamente inidonea alla predisposizione" di detti documenti; ➔ che il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), c.c., spettante alle cooperative di lavoro per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.Lgs. n.220/02.	Art.82 Le disposizioni modificate in sede di conversione
Riscritta la disciplina della mediazione Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di: ➔ condominio; ➔ diritti reali; ➔ divisione; ➔ successioni ereditarie; ➔ patti di famiglia; ➔ locazione; ➔ comodato; ➔ affitto di aziende; ➔ risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; ➔ contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire uno dei seguenti procedimenti: ➔ il procedimento di mediazione; ➔ il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n.179/07; ➔ il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n.385/93, per le materie ivi regolate.	Art.84 Le disposizioni modificate in sede di conversione
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. È stato, inoltre, stabilito che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del D.Lgs. n.28/10, i quali rispettivamente prevedono che:	

Special Assist

- tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Modifica all'articolo 2643 del codice civile

Gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato rientrano nelle ipotesi di atti soggetti a trascrizione di cui all'art.2643 del codice civile.

Art.84-bis
Le novità in sede
di conversione